

**COMUNE DI MISILMERI**  
Città Metropolitana di Palermo

**DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE**

**Oggetto:** disciplinare di incarico relativo all'opposizione avverso la sentenza TAR 977/2018 innanzi al CGA di Palermo. Giudizio Fieramosca Rosa Maria.

L'anno duemiladiciotto il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

**TRA**

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

**E**

• L'avv. \_\_\_\_\_ del foro di \_\_\_\_\_ (di seguito legale) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, con studio legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, C.F.: \_\_\_\_\_, Partita IVA: \_\_\_\_\_, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di \_\_\_\_\_;

**Premesso che**

il Comune di Misilmeri intende avvalersi dell'assistenza legale per l'opposizione avverso la sentenza TAR 977/2018 innanzi al CGA di Palermo. Giudizio Fieramosca Rosa Maria;

Con provvedimento del Sindaco n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, si è provveduto all'individuazione e nomina dell'Avvocato Antonino Monte, cui affidare l'assistenza legale per l'opposizione avverso la sentenza TAR 977/2018 innanzi al CGA di Palermo. Giudizio Fieramosca Rosa Maria, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

**Ciò premesso:**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto l'opposizione avverso la sentenza TAR 977/2018 innanzi al CGA di Palermo. Giudizio Fieramosca Rosa Maria;

Art. 2) Il valore della causa è indeterminabile – complessità bassa;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € \_\_\_\_\_, comprensivo di IVA, CPA, spese generali e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà

la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 8) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 9) E' previsto l'abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e abbattimento del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 11) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 12) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.13) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.
- A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Art. 14) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti

fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).

- Art. 15) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 16) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 17) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 18) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.19) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

**L'Avv.**

**Il Responsabile dell'Area 1  
(dott. Antonino Cutrona)**

AVV. ANNAMARIA GIANNOLA  
AVV. PAOLA CRAPAROTTA  
VIA VITTIME DEL DOVERE, 7  
PARTINICO (PA)

1  
Pubblicato il 02/05/2018



<b>COMUNE DI MISILMERI</b>		
★	18 MAG. 2018	★
PROT. N.	17763	CAT.
FASC.		RISP.

N. 00977/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00581/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia  
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

1  
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2018, proposto da:  
Fieramosca Rosa Maria n.q. di amministratrice di sostegno di Alongi  
Maria Cristina, rappresentata e difesa dagli avvocati Annamaria  
Giannola e Paola Craparotta, con domicilio eletto presso lo Studio  
del primo difensore sito in Partinico, Via Vittime del Dovere n. 7,  
email annama-riagiannola@pecavvpa.it, avv.paolacraparotta@pec.it;

*contro*

Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco *pro tempore*, l'Azienda  
Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del Direttore Generale  
*pro tempore*, Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto  
Sanitario n. 36, Misilmeri, in persona del Direttore Generale *pro*  
*tempore*, tutti non costituiti in giudizio;

*per l'accertamento*

Ufficio Unico Napi - Corte di Appello Palermo

<b>NORMALE</b>	14/05/18
2.20	012130/L01 01
15.90	FIRERAMOSC GIANNOLA ANN
0.00	COMUNE DI MISILMERI
Totale	18.10



del diritto della disabile Alongi Maria Cristina alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000. per la declaratoria

dell'illegittimità del silenzio-inadempimento sull'istanza della ricorrente per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 in favore della disabile Alongi Maria Cristina.

per l'accertamento e la condanna del Comune di Misilmeri e dell'Asp di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000 in favore della disabile Alongi Maria Cristina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

La Sig.ra Maria Cristina Alongi è disabile ex art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nonché invalida civile totale con diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto affetta da grave ritardo psicomotorio specie al livello del linguaggio espressivo, scialorrea, strabismo convergente, ipoacusia neurosensoriale e infezione connatale da CMV (cfr. documenti n. 1 e n. 2 allegati al ricorso).

Il 26 giugno 2017, la Sig.ra Rosa Maria Fieramosca ha inoltrato, tramite raccomandata a/r, al Comune di Misilmeri, alla Regione Siciliana e all'A.S.P. di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, l'istanza per la predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della l. n. 328/2000 in favore della propria figlia disabile, rimasta, tuttavia, inevasa.

Con ricorso ritualmente notificato l'odierna parte ricorrente ha adito questo T.A.R. per formulare le richieste indicate epigrafe articolando le seguenti censure:

1) Violazione di legge: art. 14 della Legge n. 328/2000, art. 3 della legge n. 104/1992 e art. 91 della Legge Regionale n. 11/2010.

Violazione degli articoli 32 e 38 della Costituzione.

Violazione della Convenzione dei Diritti Umani Della Persona Disabile delle Nazioni Unite.

2) Violazione di legge: art. 2 della legge n. 241/1990.

Le amministrazioni intimate, seppure regolarmente citate, non si sono costituite.

Alla camera di consiglio del 10 aprile 2018, su istanza del difensore della parte ricorrente, la causa, chiamata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., è stata differita al 24 aprile 2018 per consentirne la definizione ex art. 60 c.p.a..

Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo giudice trattandosi, nella specie, di controversia afferente a pubblici servizi socio-sanitari di congiunta competenza A.S.L. - Comune, di cui il giudice amministrativo conosce in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a..



La Giurisprudenza formatasi in ordine alla giurisdizione sul P.E.I., in quanto relativa a questione analoga, può essere certamente condivisa in riferimento anche a quella in esame.

E, invero, secondo l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 12.4.2016 *«prima della definizione del piano che stabilisce il numero di ore di sostegno necessario a garantire una corretta formazione all'alunno disabile, . . . l'Amministrazione scolastica resta pienamente investita delle potestà relative alla formazione del PEI e, soprattutto, nella fase che precede la definizione dello stesso, risulta inconfigurabile qualsivoglia profilo discriminatorio, che, secondo la stessa Cassazione, appare ravvisabile solo nell'omessa, parziale o incompleta attuazione del piano e che concreta, a ben vedere, l'identificazione della giurisdizione ordinaria, come provvista di capacità cognitoria, ai sensi dell'art.28 d.lgs. n.150 del 2011 (essendo stata proposta, nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, un'azione antidiscriminatoria secondo il rito definito dalla predetta disposizione)».*

In un ambito più generale, come rilevato dall'Adunanza Plenaria sopracitata, la giurisdizione amministrativa sussiste anche in ragione della ineludibile interdipendenza tra il diritto fondamentale riconosciuto al cittadino disabile e l'espletamento di poteri pubblicistici preordinati (anche) alla conformazione della latitudine della posizione soggettiva azionata; circostanza confermata anche dal comma 2 dell'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 in base al quale il progetto individuale ricomprende anche una valutazione diagnostico-funzionale e il profilo di funzionamento, e persino il PEI a cura della scuola.

Ad avviso del Collegio, il ragionamento, come premesso, *mutatis mutandis*, può essere ripetuto nel caso in esame, per cui rimane

radicata presso questo Giudice la giurisdizione di questo Tribunale (cfr. C.G.A.R.S., in sede giurisdizionale, 8 marzo 2018, n. 128).

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

Dagli atti di causa emerge come le amministrazioni intimare - a fronte di uno specifico obbligo di predisporre il progetto individuale per la persona disabile ex artt. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 e 91 L.R. Sicilia n. 11 del 12 maggio 2010 - siano rimaste inerti, in violazione dell'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Ne consegue che le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza (segnatamente su iniziativa da parte del Comune), devono concludere il procedimento con un provvedimento motivato.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento e, pertanto, vada dichiarata l'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune resistente a cui va ordinato di provvedere, entro trenta (30) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della parte, sulle istanze presentate da parte ricorrente.

Il Collegio non può, invece, pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ex art. 31, comma 3, c.p.a. permanendo in capo all'amministrazione margini di discrezionalità non esauriti, stante il disposto dell'art. 14, commi 1 e 2, della L. n. 328/2000.

Tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, ritiene il Collegio di dovere applicare l'art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm., in ossequio al quale il giudice può anche procedere alla nomina di un commissario *ad acta* già in sede di giudizio di cognizione, in caso di





inutile decorso del termine di cui sopra, senza che l'Amministrazione abbia provveduto, si nomina fin d'ora il Segretario generale del Comune di Misilmeri con il compito di assumere in via sostitutiva l'iniziativa per la redazione del PAI nei successivi trenta giorni.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dei procuratori ex art. 93 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:

- accoglie, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva, la domanda volta a dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione;
- dispone, ai sensi dell'art. 34 co. 1, lett. e), cod. proc. amm., l'intervento sostitutivo di cui in motivazione;
- condanna le amministrazioni intimete, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 800,00 (ottocento\00), oltre alle spese generali nella misura del 15%, agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore degli avvocati Annamaria Giannola e Paola Craparotta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1, 2 e 5 e 22, comma 8 D. lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi

dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
Calogero Commandatore

**IL PRESIDENTE**  
Maria Cristina Quiligotti

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Il presente provvedimento è redatto e presentato titolo di forma esecutiva con la seguente formula  
«Repubblica Italiana. Il giorno 24 aprile 2018, la Camera di consiglio della Corte di Appello di Palermo, composta dagli  
giudici giudicanti che nel corso della deliberazione hanno espresso il proprio voto, ha deliberato di emettere a richiesta il provvedimento di  
assistenza e di tutela di cui all'art. 408 bis del codice di procedura penale, in favore di  
quando ne siano seguiti i procedimenti».

Su richiesta dell'Avv. Annunziata G. Amato  
e della Procuratura  
ed a favore di Fioromonte Rose Marie MG  
e Avv. Annunziata G. Amato  
e della Procuratura quale difensore.



Palermo, il 24/05/2018


*[Handwritten signature]*

UNEP CORTE D'APPELLO DI PALERMO

Copia conforme all'originale per uso notificazione  
Accesso diritti di certificazione di conformità  
mediante applicazione di marche nell'originale  
importo €. *11/5/18* .....  
importo dimezzato € .....  
Palermo li. *11/5/18* .....

Il Funzionario Unep


FUNZIONARIO U.N.E.P  
Dotessa Maria Antonia SUCCOLA



**Relata di notifica**

Istanti come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato il suesteso atto a:

- il Comune di Misilmeri, in persona del suo Sindaco pro tempore, con sede in Misilmeri 90036, Piazza Comitato 1860 n. 26, consegnandone copia a mezzo del servizio postale;



A large, handwritten signature or scribble is present in the lower right quadrant of the page. It consists of several overlapping, dark lines that form a complex, abstract shape.

- Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Palermo, Via G. Cusmano n. 24, consegnandone copia a mani di

- **l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 Misilmeri, in persona del suo Direttore Generale, con sede in Misilmeri 90036, Via F. Traina n. 1,** consegnandone copia a mezzo del servizio postale



Roma, 23 maggio 2018

Spett.le  
COMUNE DI MISILMERI  
Affari Generali ed Istituzionali

A mezzo PEC [affarilegali@pcc.comunemisilmeri.pa.it](mailto:affarilegali@pcc.comunemisilmeri.pa.it)

Oggetto: **Comune di Misilmeri / Fieramosca Rosa Maria**  
**Sentenza TAR di Palermo n.977/18**  
**Preventivo per appello al C.G.A.**

Riscontro la Vostra PEC del 21 maggio u.s. e dichiaro con piacere la mia disponibilità ad assumere l'incarico di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel giudizio in oggetto.

Aderendo alla Vostra richiesta, evidenzio che la mia proposta economica ammonta all'importo complessivo di € 1.900,00, il tutto secondo il seguente dettaglio:


- Fase di studio	€ 700,00
- Fase introduttiva	€ 800,00
Fase decisionale	€ 100,00
Totale	€ 1.900,00

Sull'importo di € 1.900,00 saranno poi applicate le spese generali al 10%, il C.P.A. al 4% e l'I.V.A. al 22%.

Gli oneri di domiciliazione resteranno a mio carico.

Evidenzio l'estrema urgenza nel conferimento dell'incarico poiché, per effetto della notifica della sentenza di primo grado ed in conseguenza del dimezzamento dei termini prevista per i giudizi in camera di consiglio (giudizio sul silenzio), il termine per la notifica del ricorso in appello andrà a scadere il **14 giugno 2018**.

Lieto dell'incontro professionale, resto in attesa di conoscere le determinazioni di codesta Spettabile Amministrazione Comunale e porgo i miei migliori saluti.

  
Avv. Federico Cappella

Avv. Federico Cappella  
Avv. Carlo  
Avv. Gregorio Criteoli  
Avv. Niccolò Fumini  
Avv. Giorgio Micheletta  
Avv. Gianluca Rossi

ROMA  
Via Antonio Bertoloni, 35  
00197 Roma

MILANO  
Via San Prospero, 4  
20121 Milano

T +39 06 80 81 880  
F +39 06 80 81 890

segreteria@studiobiagetti.it  
www.studiobiagetti.it

# COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo  
AREA 3 - SOCIALE ED INFORMATICA

091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384

[www.comune.misilmeri.pa.it](http://www.comune.misilmeri.pa.it)

Prot.

Al Segretario Generale  
Dott. Pietra Quartuccio  
**SEDE**

**OGGETTO:** Sentenza Tar Sicilia n. 977/2018 REG.PROVV.COLL..Fieramosca Rosa Maria/Comune di Misilmeri.-

In riferimento alla sentenza TAR in oggetto, pronunciata nella camera di consiglio del 24 aprile 2018, si ribadiscono le considerazioni contenute nella nota prot. 11376 del 28/3/2018 che si allega, con la quale si invitava il responsabile degli Affari Legali, dott. Antonino Cutrona, a nominare un legale di fiducia per resistere in giudizio nell'ambito del procedimento contenzioso in oggetto.

Distinti saluti

Il Funzionario Responsabile dell' Area 3  
Dott. Domenico Tubiolo